

TORNATA DEL 12 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Rettificazioni al processo verbale e approvazione del medesimo — Interpellanza del senatore Galli intorno alla Commissione nominata per la legge di pubblica sicurezza — Risposta del ministro guardasigilli — Relazione e discussione dei progetti di legge concernenti la dotalione della Corona e il dotalio della regina vedova — Osservazioni dei senatori Sclopis, Deferrari e Di Castagnetto — Risposta del relatore e del ministro delle finanze — Approvazione di ambedue le leggi — Presentazione di un progetto di legge per la riforma postale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Letto il processo verbale, viene approvato, previe rettificazioni provocate dai senatori Maestri e De Fornari.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE GALLI AL MINISTRO GUARDASIGILLI INTORNO AD UNA COMMISSIONE PER LA LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

GALLI. Prima che si dia principio all'ordine del giorno pregherei il signor presidente a volermi concedere la parola, perchè desidererei avere qualche spiegazione dal signor guardasigilli...

PRESIDENTE. Prima di fare interpellanze è necessario di darne avviso.

GALLI. Non è un'interpellanza, è soltanto una spiegazione.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di enunciarne l'oggetto.

GALLI. L'interrogazione che sto per fare è per avere una risposta a quanto si è detto di una Commissione che è stata appositamente nominata per la legge sulla sicurezza pubblica proposta in occasione della discussione sull'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Essendo ora il Senato informato della domanda, io gli chiederò se vi acconsente, sebbene questa domanda sia fuori dell'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova, il Senato acconsente.)

GALLI. Il signor ministro di grazia e giustizia ed il Senato non avranno dimenticato che all'occasione della tornata per la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e particolarmente sul paragrafo 5 di esso indirizzo, la Commissione aveva aggiunto vari capi importanti, sui quali credeva che il Ministero dovesse portarvi maggior attenzione per fare qualche legge o provvedimento. In conseguenza, io allora aggiunsi due altri capi alla proposta che aveva fatta la Commissione. Il primo riguardava i disordini sulla stampa; a questo proposito il signor senatore Di Collegno Luigi, particolare mio amico, ha presa la parola, ha appoggiata la mia proposizione, l'ha difesa con molte buoni ragioni, molto meglio che io non avrei potuto, né saputo fare, così che io considero questa parte più sua che mia. L'altra proposizione che

aveva fatto riguardava la sicurezza pubblica. Questa proposta, un altro distinto collega, il cavaliere Cibrario, disse che era inutile che io la facessi, perchè sapeva che il Ministero se ne occupava con molto impegno, che una Commissione speciale era stata nominata, che lui, cavaliere Cibrario, ne era membro, che credeva che fra una settimana o due al più una legge qualunque sarebbe stata proposta, e che perciò io poteva prescindere dal formulare in iscritto questo mio emendamento od aggiunta che si voglia dire, e che credeva che i miei voti (che sicuramente credo che siano quelli di tutto il paese) sarebbero stati esauditi. A questa esplicita risposta che aveva fatta io ho aderito, mi sono dichiarato soddisfatto, ed ho ritirata la mia proposizione. Ma d'allora in poi è passata una settimana, sono passate due, è passato un mese, ne sono passati quasi due e non si vede niente, ne si sa quale sia l'esito di questa Commissione, quali siano le risultanze che si possono sperare.

Se noi vivessimo in uno stato tranquillissimo, in uno stato ordinario, oh, allora si potrebbe tacere su questa proposta; ma frattanto continuano gli stessi disordini: si viaggia con nessuna sicurezza; in Torino, nelle città principali, in Genova degli alloggi svaligiati, e io so, perchè lo so da chi ne fu vittima.

Nelle campagne poi i furti sono comunissimi, con danno gravissimo delle proprietà, massime delle proprietà boschive. Si dice nel pubblico che i giudici di mandamento sono impotenti a portarvi rimedio a motivo della legislazione attuale. So bene che io qui dico cosa comune, cosa che tutto il mondo dice, ma io lo ripeto precisamente perchè non è dato a tutti il dirlo solennemente come io adesso lo dico, e in un luogo autorevole come questo, dove spero farà sempre un effetto qualunque.

Se poi dalla sicurezza pubblica passiamo ai disordini della semplice polizia, noi andiamo di male in peggio. Si giuoca in tutte le botteghe a tutti i giuochi d'azzardo con danno gravissimo della gioventù, dei figli di famiglia, della gente contabile. Tutti lo vedono, tutti lo sanno, la polizia sola non lo vede e non lo sa, o per lo meno non vuole né saperlo, né vederlo; e questo è un fatto.

Percorrono altri disordini. Passeggiano, si vendono pubblicamente dei disegni, delle statuette indecenti che rivalizzano in lubricità coi bassorilievi di Ercolano e Pompei, che tutti i forestieri possono vedere, però con qualche cautela, e qui a

Torino si espongono al pubblico liberamente. Io dico questo perchè per ragione d'impiego nel tempo passato ho visto che le istruzioni e gli ordini che si ricevevano comunemente erano severi a questo riguardo. So bene, forse allora la severità andava troppo oltre, ma domando io adesso se in questo punto non vi sia troppa licenza, e credo che questo non convenga in una città costumata, in una città civile come è la nostra. Insomma, io lascio di enunciare altri inconvenienti, perchè sarebbe troppo lunga cosa il far ciò; ho soltanto accennato questi casi per giustificare pienamente la domanda o meglio la preghiera che faccio al signor ministro di volerci dire quale sia stato l'esito della Commissione summentovata, e quali sieno le risultanze che se ne possono sperare purchè non troppo ritardate.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Quantunque l'oggetto dell'interpellanza dell'onorevole signor senatore Galli riguardi piuttosto alla polizia che non alle attribuzioni del ministro di grazia e giustizia, risponderò tuttavia il meglio che potrò a nome del mio collega che assiste attualmente alla tornata dell'altra Camera. La Commissione che era stata incaricata di compilare un progetto di ordinamento provvisorio sulla pubblica sicurezza, Commissione di cui faceva parte l'onorevole signor senatore Cibrario, adempì veramente e con molta sollecitudine il suo lavoro. Siccome però contemporaneamente esisteva un'altra Commissione incaricata di proporre un ordinamento generale definitivo sul Pubblico Ministero, e siccome il progetto presentato dalla Commissione di cui ho parlato in primo luogo aveva molta affinità di materia e di disposizioni con quello che stava preparando l'altra che in secondo luogo accennai, naturalmente il Ministero gli ne diede comunicazione per conservare quell'uniformità di concetti e di disposizioni che questi due progetti dovevano per necessità avere.

La Commissione incaricata di ordinare il pubblico Ministero rispose in allora che le stesse basi adottate dall'altra Commissione erano già state da lei accolte, e che il modo cui avrebbe ella stessa proposto al fine suddetto era perfettamente conforme a quello che era dall'altra proposto; aggiunse che il suo lavoro era già stato condotto quasi a compimento, e che conseguentemente credeva superfluo di fare un provvedimento provvisorio, il quale sarebbe rimasto inutile dal momento in cui si emanerebbe un provvedimento generale e definitivo sul medesimo oggetto. Io allora invitai la Commissione ad occuparsi speditamente del suo lavoro, ed il fine del Ministero fu a un dipresso raggiunto, giacchè il progetto d'ordinamento del Ministero Pubblico è compiuto ed è già stampato e distribuito ai membri della Commissione generale incaricata della revisione dei codici. Io lo riceverò a giorni, ed appena ricevuto avrò l'onore di presentarlo al Parlamento.

GALLI. Rendo grazie al signor ministro della spiegazione che ci ha voluto dare; circa poi alle speranze che ci lascia queste sono fatte per accrescere sempre più la fiducia che abbiamo nel Ministero.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DELLE IMMUNITÀ DELLE CHIESE ED ALTRI LUOGHI.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il progetto di legge surriferito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 430).

PRESIDENTE. Do atto al guardasigilli della presentazione del progetto di legge testè letto, il quale verrà stampato e quindi distribuito agli uffizi in tempo debito per l'opportuna disamina.

COLLI. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a volerci dire se egli ed il signor presidente del Consiglio siano disposti a deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi alle negoziazioni che possono aver avuto luogo colla Santa Sede in ordine alla legge testè presentata ed alle altre che sono imminenti.

Trattandosi di una deliberazione di tanta importanza, credo indispensabile che il Senato conosca il vero stato delle cose.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. A quest'interpellanza avrò l'onore di rispondere dopo che ne avrò conferito col presidente del Consiglio e con tutto il Consiglio dei ministri.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI LA DOTAZIONE DELLA CORONA E IL DOVARIO DELLA REGINA VEDOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione della Commissione nominata per riferire sui due progetti di legge concernenti la dotazione della Corona ed il dovario della regina vedova.

Il relatore della Commissione, senatore Deferrari, ha la parola.

DEFERRARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 37.)

PRESIDENTE. Do lettura dei due progetti di legge che cadono in discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 35.)

È aperta la discussione generale sui progetti di legge.

Non domandandosi da nessuno la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo di nuovo l'articolo 1:

« La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo regno, a termini dell'articolo 19 dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corrispondenza di un'annua somma dalle finanze dello Stato. »

Non essendovi osservazione lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 2 è così concepito:

« La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati ed i terreni indicati nell'elenco segnato A unito alla presente che sarà vidimato dal ministro segretario di Stato delle finanze.

« S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili le loro dipendenze tutte, sì e come risulteranno dal quadro che ne sarà formato a termini dell'articolo 4. »

SCLOPIS. Desidero di chiedere all'onorevole relatore della Commissione alcuni schiarimenti sull'effetto di questo articolo; tanto più desidero di muovere questa questione, sembrandomi che quanto si disse nella relazione vada alquanto oltre a quello che sta scritto nel testo del progetto di legge.

Fra i beni immobili che sono compresi nell'elenco segnato *A* io leggo all'ultimo alinea: « locali del palazzo dell'Accademia di belle arti destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei. »

Qui si parla di locali destinati alle scuole ed alle gallerie facienti corpo di quel fabbricato che s'intitola *Accademia Albertina e delle belle arti*; siamo per conseguenza unicamente ristretti nella specialità del materiale di una parte di quel edificio.

Nella relazione con tanto senno e con tanta e sì squisita eleganza di sentimenti, in cui partecipiamo noi tutti, dettata dal signor relatore della Commissione, io leggo: « nè sfuggi senza esame alla vostra Commissione l'articolo 11 del progetto e l'annesso elenco segnato *A*, col quale l'Accademia di belle arti è confidata al patrocinio della Corona. »

« Sorse il dubbio se per avventura non fosse necessità, secondo gli ordini costituzionali che ci reggono, che tale Accademia dipendere dovesse dal Governo; ma considerato come essa sorse per volontà, e col peculiare danaro dei reali di Savoia, e sotto ogni aspetto si ampliasse dal magnanimo re Carlo Alberto che le diede nuovi sussidi e nome, ed egregia, ma privata opera sempre fosse della sua munificenza, il proposto dubbio disparve; ed ovvio sembrò che col retaggio della Corona e delle virtù paterne toccasse al nuovo principe di proseguire sì nobile e benefica intrapresa. La protezione delle arti belle quanto bene si addice ad un principe italiano! »

Sicuramente non è mio intendimento lo scostarmi per nulla da questo voto che la protezione delle arti belle in una terra italiana sia raccomandata specialmente ad un re eminentemente italiano, ad una prosapia di principi che tanto ben meritano della patria nostra e delle arti; ma, se male non mi appongo, qui la Commissione ha parlato dell'Accademia di belle arti, ed ha inteso che l'Accademia di belle arti fosse posta sotto il patronato del principe; quindi dalla parte materiale che era compresa nell'elenco *A*, è giunta la Commissione alla parte formale, ed ha quindi inteso che non i locali dell'Accademia soltanto, ma l'Accademia tutta fosse di reale patronato.

Io non posso a meno di dichiarare che non credo, secondo gli ordini costituzionali, si possa ammettere che nessuna istituzione, la quale faccia parte del Governo, sia posta sotto altro patrocinio che quello del Governo, e che perciò debba cadere sotto la piena responsabilità di chi regge le redini del Governo. Io non intendo come si voglia fare un'istituzione di patronato speciale alla Corona, la quale istituzione non darebbe salvo che un carico alla Corona medesima, poichè nessun vantaggio ne ritrarrebbe, e sarebbe soltanto di diminuzione di quella dotazione che io, anche detratto quest'onere, non considero per nulla eccedente la convenienza.

Io non so se in altri paesi che si reggono a forme costituzionali oggidì in Europa si ammetta che nella dotazione della Corona entrino istituzioni pubbliche. So però che anticamente questo esisteva, ed anzi so che il nome di *lista civile* venne in Inghilterra da che sulla dotazione che si faceva anticamente al principe si assegnavano le corrisposizioni degli stipendi agli impiegati civili, onde venne a questa dotazione il nome di *lista civile*.

Ma nelle condizioni attuali io non credo che nessuna istituzione pubblica che faccia parte dello Stato sia stata compresa fra le parti che costituiscono la lista civile nella dotazione della Corona.

Il progetto di legge quale ci fu presentato non indica questo senso, perchè non parla che di semplice località, di sem-

plici materiali edifici destinati alle scuole ed alle gallerie dell'Accademia Albertina; e qui nasce un'altra difficoltà, poichè si avrebbe un locale materialmente destinato ad un'istituzione pubblica posta sotto l'ispezione della dotazione della Corona, e si avrebbe poi il formale di questa istituzione posta sotto la direzione del Governo.

Io non voglio promuovere nessuna proposta sovra di ciò, poichè desidero anzi che si dia piena e pronta adozione a questo progetto di legge, il quale conviene che sia votato con tutta quell'espansione di sentimento che nutriamo per l'augusta stirpe che ci governa; ma io bramerei pure che il signor relatore della Commissione mi fornisse qualche schiarimento onde vedere se i miei dubbi siano appoggiati, e se sono appoggiati io vorrei che il Ministero se ne facesse carico per provvedere in prossima occasione a che si faccia cessare questa dubbietà che mi pare essenziale, cioè che tutte le istituzioni dello Stato rientrino sotto il Governo dell'amministrazione nazionale.

DE FERRARI, relatore. Il signor senatore Sclopis ha fatto qualche obbietto relativamente all'elenco *A*. Egli ha osservato che a termini di questo elenco si trova soltanto che i locali del palazzo dell'Accademia di belle arti, destinati alle scuole ed alle gallerie, siano posti fra i beni concessi in dotazione alla Corona.

Egli ha ritenuto il senso ristretto e materiale della parola, e da questa significazione materiale e ristretta ha inteso derivarne che nella dotazione della Corona cadevano i soli locali, e non l'Accademia, e non l'istituzione delle belle arti. Ed avendo il senatore Sclopis osservato che nella relazione letta in nome della Commissione, non solo si faceva cenno di locali, ma più specialmente si parlava dell'Accademia di belle arti, egli ne ha ricavato che la Commissione ha ecceduto i termini della legge proposta. Quest'eccesso la Commissione non crede di averlo commesso. È vero che le parole dell'elenco potrebbero avere una dubbia interpretazione, è vero che rabbinicamente intese potrebbero riferirsi ai soli locali materiali e non altro; ma l'altra significazione, la significazione più ampia era data dalla ragione della legge. Questa legge non arrivava nuova innanzi al Senato, essa era stata profondamente modificata coll'adesione del Governo innanzi alla Camera elettiva, e innanzi a questo Senato fu opinione concorde che con l'assegnare i locali destinati agli usi dell'Accademia di belle arti non si concedeva soltanto la parte materiale di essi, ma si concedeva ancora il patrocinio all'augusto principe delle belle arti del Piemonte. Ora la ragione della legge serviva per la vostra Commissione a spiegare, ad intendere le parole dell'elenco, e serviva a spiegarne quell'ambiguità che forse ne sarebbe potuta nascere.

Questa è la risposta che la Commissione si crede in dovere di presentare al primo obbietto proposto dal signor senatore Sclopis.

Egli ha poscia osservato essere cosa incongrua il vedere i nobilissimi palazzi delle belle arti e dell'Accademia divisi in porzioni: parte essere accordata alla dotazione della Corona, parte restare nella disposizione del Governo. Quest'incongruità è stata notata dalla Commissione, ma essa non crede che sia sufficiente per apportare alcuna correzione alla legge. Quest'incongruità è una necessità delle cose che bisogna subire, e questa necessità si subisce non tanto per quanto concerne il palazzo dell'Accademia, ma eziandio in grado maggiore per quanto si riferisce ai reali palazzi di Nizza, Chamberì e Cagliari. Se il Senato si metterà sotto gli occhi quella parte degli obblighi che concernono questi palazzi vedrà che essi sono come di dovere e in conformità della destinazione

dei medesimi accordati alla dotazione della Corona, ma vedrà in essi la clausola che continueranno ad esser soggetti a quegli usi di servizio governativo pel quale finora furono destinati.

Dunque noi non abbiamo soltanto il palazzo dell'Accademia che presenti quest'incongruità, altri pure ne abbiamo; e perchè? Perchè così vuole la necessità delle cose.

Era ancora incongruo sotto un altro aspetto ed in un senso più grave.

L'accordare la protezione delle belle arti al principe, e non mettere nella dotazione della Corona i locali in cui le arti belle sono coltivate, sarebbe sembrato altamente incongruo, per ciò che l'Accademia onorata della protezione del principe, sussidiata col privato suo denaro, avrebbe avuto sede in locali che sarebbero stati a disposizione del protettore.

Si è questa ragione di somma convenienza che spinse la Camera elettiva e la vostra Commissione ad approvare il progetto di legge quale è stato proposto.

L'egregio senatore Sclopis è poi passato a fare un'obiezione di più grave importanza. Egli ha detto essere principio di ogni Governo costituzionale che le istituzioni, le quali fanno parte del Governo (tali furono le sue parole, se ben mi ricorda) non possono mai essere raccomandate ad una persona privata, fosse pur quella del principe. Io e la Commissione unanime aderiamo a questa proposizione: ma è essa applicabile al caso nostro? La Commissione ha creduto di dover riconoscere e dichiarare che l'Accademia Albertina non è una istituzione pubblica, non è una istituzione governativa, quindi per applicazione di quel medesimo principio che fu invocato dal senatore preopinante, ne doveva discendere dalla diversità della premessa una conseguenza affatto opposta; se l'Accademia delle belle arti è opera privata dei principi di Savoia, era ben giusto che il Governo non avesse su di essa alcuna influenza.

Resta dopo di ciò a vedersi se la Commissione nell'ammettere questo giudizio, e nel credere istituzione privata l'Accademia Albertina, abbia o non abbia errato. Essa crede di non essere caduta in errore, perchè questa istituzione è stata creata dalla protezione dei Re di Savoia, perchè fu sempre alimentata dal particolare denaro della Corona, perchè fu ampliata e nuovamente sussidiata dal re Carlo Alberto, perchè l'elezione dei professori e direttori fu sempre fatta privatamente dall'autorità del principe, perchè dopo la pubblicazione dello Statuto si è il principe come privato, come padrone della sua dotazione particolare che ha continuato a reggerla: dunque questa era ed è un'istituzione privata del principe.

Nè questa è la sola Accademia privata che noi abbiamo nello Stato, la quale non sia sotto la direzione del Ministero. Io debbo far osservare al Senato che in Genova abbiamo anche un'Accademia di belle arti; è essa pubblica? No. I maestri che insegnano sono essi eletti dal Governo? Nemmeno. Gli stipendi che essi toccano sono pagati dal Governo? Non mai. È una istituzione di beneficenza, la quale rimonta a molti e molti anni. I patroni sono privati amatori delle arti belle che le sussidiano, ed il Governo non ha trovato in questa istituzione alcunchè a ridire per impedirle. Se essa uscisse da' suoi limiti, se essa portasse grave incomodo o danno alla cosa pubblica, il Governo avrebbe diritto di annullarla; ma innocua come essa è, anzi lodevole istituzione, non fu mai sottoposta alla direzione governativa, perchè era ed è opera privata.

Si è per questo motivo che nella dotazione della Corona si è creduto, senza urtare contro le regole del diritto costi-

tuzionale, di lasciare l'Accademia delle belle arti alla direzione di essa.

SCLOPIS. Sempre col desiderio di emettere dichiarazioni, e non opposizioni, ed alieno sicuramente dal portare alcun che di rabinico nella nostra discussione, da cui abborro, io solamente, avvertendo che quando ho parlato dell'intelligenza del vocabolo *locali*, non poteva per interpretazione credere che il contenente fosse il contenuto, debbo pregare il signor relatore della Commissione di osservare che forse il perno della sua opinione non poggia su giuste basi perchè l'Accademia di belle arti in Piemonte non è altrimenti una istituzione privata. L'Accademia di belle arti fu creata nel 1778, e quindi fu ristaurata con regie patenti del 15 luglio 1824, regie patenti che, come vera legge costituente un'istituzione pubblica, furono registrate dai magistrati supremi. Dunque l'Accademia è una vera istituzione pubblica, e non può paragonarsi nè a quella di Genova, di cui io non conosco la natura, nè a qualsivoglia altro istituto di privata liberalità, fosse anche quello del principe. Io convergo ben volentieri che il re Carlo Alberto ha grandemente ampliato quest'Accademia, ma non le ha tolto il suo carattere primitivo; ed io credo che nè la maestà del re, nè la dignità della nazione possono ammettere facilmente che si consideri da noi la coltura, diremo, e l'insegnamento delle belle arti come oggetto che dipenda soltanto dalla liberalità individuale di chicchessia. Noi non vogliamo sicuramente, dotando la Corona, imporgli un carico che mantenga l'istituzione, e dall'altro canto noi non vogliamo del pari che quest'istituzione, la quale ottenne un carattere pubblico presso di noi, possa venire a menomarsi per vicende di circostanze.

Dunque insisto perchè si faccia questa debita distinzione, vale a dire che quello che è dotazione della Corona non assuma il patronato di istituzione pubblica, perchè credo che ripugni all'indole sua, e che questa istituzione speciale abbia il suo svolgimento come tutti gli altri rami di pubblico insegnamento e di pubblico decoro.

Osservo poi ancora in particolare che forse il signor relatore della Commissione non ha ritenuto esattamente quanto io aveva avuto l'onore di sottoporre al Senato, non avendo io fatto parola dell'inconveniente di staccare una parte dall'edificio: del resto io non sono entrato in questa cosa. Ma poichè si tratta di questi edifici, mi giova avvertire che, se non vado errato (in questa parte alcuni degli onorevoli nostri colleghi potranno correggermi), lo stabilimento dell'Accademia Albertina fu posto precisamente in un edificio che spettava all'Università degli studi. Dunque, tanto per questa ragione come per la ragione molto maggiore che ho indicata prima, sarebbe opportuno che il Governo, non dico adesso (giacchè non intendo d'interventire per nulla la legge, la quale, dichiaro nel mio particolare, io ammetto ed approvo nella sua integrità, credendo che sia conveniente e costituzionale), ma in una prossima occasione facesse cessare queste irregolarità, queste anomalie, che non credo convenienti nè alla qualificazione ed alla natura della dotazione della Corona, nè ai veri principii del Governo costituzionale, i quali richiedono che tutte le istituzioni pubbliche sieno rimesse al Governo dello Stato, e non mai affidate a verun patrocinio speciale.

DI CASTAGNETTO. Le osservazioni dell'onorevole senatore Sclopis relativamente all'Accademia delle belle arti parlano da una verità ben consolante per tutti noi, la quale fino ad un certo punto giustifica il di lui assunto, che cioè l'Accademia di belle arti fosse un'istituzione dello Stato; verità per noi, ripeto, consolantissima, cioè che la dinastia di Savoia era talmente immedesimata con tutti gli interessi del

paese, che tutto quello che era della famiglia, dir si poteva dello Stato, come si poteva dire che lo Stato componeva una sola famiglia; ecco il motivo perchè questa istituzione, sebbene originariamente nata dalla munificenza dei principi, possa al tempo attuale in cui ragiona il conte Sclopis dirsi con verità un'istituzione pubblica; ritengasi che il bilancio della Corona essendo in allora identico con quello dello Stato, ne nasceva la conseguenza che tutte le nomine, patenti, biglietti, brevetti qualunque, dovessero partire dal centro governativo, ed essere registrati al controllo, seguire insomma il corso di tutte le altre provvisioni; ciò però non toglie che avessero una natura speciale, sicchè, emanato il provvedimento, il Governo non vi prendesse più nessuna ingerenza; e tale cosa appunto accadeva nell'Accademia delle belle arti.

L'Accademia delle belle arti posta sotto la protezione del re era retta dal gran ciambellano di Sua Maestà, il quale ne era presidente nato; dal ciambellano emanavano gli ordini qualunque di nomine di professori, ed io dirò che il gran ciambellano poteva mutare anche l'istituzione dell'Accademia di belle arti senza che il Governo vi potesse eccepire: ed è sotto tale aspetto che l'Accademia poteva dirsi un'istituzione privata. Venuti poi al novello ordine di cose che felicemente ci regge, nacque il dubbio nel essere la competenza delle cose appartenenti alla dotazione della Corona, se l'Accademia delle belle arti dovesse o no appartenere ad uno dei dicasteri che compongono il Governo dello Stato. Nel mio particolare interpretando i sensi di munifica protezione che la Casa di Savoia ha sempre accordata alle arti belle, che la reo carissima all'Italia, e che fecero venerato il nome del magnanimo e pianto re Carlo Alberto, io aveva insistito perchè questa bella gemma della Corona seguitasse ad appartenere, e che la gloria di tal protezione potesse essere continuata nella famiglia reale; la cosa fu diversamente giudicata dal ministro, il quale dividendo l'opinione del conte Sclopis, proponeva che l'Accademia di belle arti potesse essere tralata dalla dotazione della Corona ad uno dei dicasteri dello Stato; dal che nacque forse la specie di contraddizione che trovasi nell'elenco accennato dal conte Sclopis, in cui veramente leggiamo queste parole: *Locali del palazzo dell'Accademia di belle arti destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli aventi usi estranei.*

La proposizione del ministro, quando nel suo primo elenco stabiliva che quest'Accademia di belle arti dovesse passare al dominio dello Stato, si limitava alla semplice indicazione del palazzo dell'Accademia delle belle arti. Certamente l'intenzione del ministro, separando il palazzo, era di separare in esso lo stabilimento, perchè l'Accademia di belle arti esiste in quel fabbricato per munificenza reale; altrimenti non vi sarebbe motivo perchè il palazzo medesimo fosse annesso alla dotazione della Corona, e nemmeno l'Accademia potrebbe esistere se non avesse un locale adattato. La Commissione, per i motivi espressi nel suo rapporto (la Commissione della Camera dei deputati), e luminosamente sviluppati dal nostro relatore, giudicò che questa alta ed efficace produzione di belle arti dovesse continuare nel sovrano; e tale fu la determinazione che ella prese collocando di nuovo il palazzo dell'Accademia delle belle arti nel novero dei palazzi della Corona; non posso disconvenire che le indicazioni stesse messe in queste parole, *locali destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei, fanno nascere un'anomalia per il motivo che forse pochi sono i locali destinati propriamente a scuole, come molti sono i locali occupati in altra guisa, indirettamente se si vuole, per servizio*

dell'Accademia, ma che pure non possono dirsi propriamente occupati dalle scuole; quindi ne nascerebbe la conseguenza che, separando attualmente tutti i locali che non servono propriamente alle scuole e che abbiano un uso estraneo, converrebbe privare dei loro alloggi molti dei professori; ma è da ritenere che questo alloggio potendo far parte di corrispettivo nel loro stipendio, ne nascerebbe forse un novello onere alla Corona, mentre il demanio fruirebbe dell'utile di quei locali. Queste conseguenze, dico, nascerebbero se si volesse interpretare letteralmente quelle parole *ad uso estraneo*. Io però sarei in senso di lasciare per il momento le cose come furono adottate dalla Camera dei deputati, salvo che, se nascesse qualche discussione in seguito, si potrebbe risolvere in via amministrativa.

DE FORNARI. Alla ultima allusione che ho udita dagli onorevoli preopinanti, a modificazioni che ulteriormente potranno introdursi, mi pare ostare il disposto della legge fondamentale, per cui la dotazione della Corona è invariabile durante l'attuale regno.

Ma ciò che mi faceva prendere la parola è più appositamente per l'effetto di chiarire come altrimenti da quel che è stato spiegato risulti dalla proposta legge anco esplicitamente, che non solo i locali per l'Accademia Albertina e per la galleria dei quadri vi siano assegnati, ma che l'intero stabilimento è posto sotto la direzione ed a carico, come sotto gli auspizi della Corona. Ciò risulta indipendentemente dal contemplato elenco A, da quello che sotto la lettera C descrive le spese che detratte dal conto di tal dotazione, come non più a carico dell'azienda della real casa, sono a portarsi a carico dei rispettivi bilanci di ciascun Ministero. Ivi non trovansi, fra le altre partite, le spese per la detta Accademia; e credo quindi risultarne che rimangano a carico della Corona come prima fossero. Bramerei sentire chiarita tale risultanza, e prendo la libertà di interpellarne la Commissione.

DI CASTAGNETTO. Il richiamo dell'onorevole senatore conte De Fornari è giustissimo. L'Accademia di belle arti è dotata di lire 41,910. Questa dotazione è unita al palazzo della Corona, insomma allo stabilimento dell'Accademia di belle arti.

Il Governo quando aveva fatta la sua proposizione alla Camera dei deputati aveva separata l'Accademia, ed aveva naturalmente separata anche la dotazione dell'Accademia di belle arti. Convien dire però che il Ministero non aveva fatta una proposizione specifica di dotazione della Corona, non ne aveva rimessa la somma alla generosità del Parlamento. Venutosi alla discussione, la Camera per un sentimento di deferenza verso la Corona, e per gratitudine a quella protezione che la Casa di Savoia ha sempre accordato alle arti belle, nella speranza che continui, come sicuramente il nostro giovine e munifico Re ha in mente di continuarla, volle che fosse unito alla Corona il palazzo dell'Accademia di belle arti, non ha parlato della dotazione 41,910 lire, le quali furono indirettamente separate dalla dotazione; sicchè la somma di quattro milioni, di cui si discorrerà poi nell'articolo successivo, comprende non solo il fabbricato, ma eziandio tutta la dotazione intera per il servizio dei professori delle scuole, insomma, di qualunque spesa relativa all'Accademia delle belle arti. La conseguenza adunque dedotta dal conte De Fornari è esatissima.

La Corona acquista il patrocinio di questo stabilimento, lo acquista senza dotazione, e per mantenerlo dovrà farvi fronte con quei fondi che la munificenza del re potrà mettere a disposizione. Sicuramente se avesse avuto la dotazione avrebbe

potuto abbandare maggiormente; ma l'animo del re benefico e protettore sincero delle arti troverà, anche con qualche sacrificio personale, il modo di continuare una protezione da secoli immedesimata nella reale famiglia.

NIGNA, ministro delle finanze. Le spiegazioni testè date dal signor senatore Di Castagnetto sono precisamente conformi alle discussioni che ebbero luogo anche nell'altra Camera ed alla proposizione del Ministero. Non vi ha dubbio che, in ordine al locale dell'Accademia, si volle intendere che il carico dovesse essere sopportato dalla lista civile; ma per riguardo alla somma di 40,000 lire circa la cosa potrebbe essere meglio coordinata. Il Ministero non avrebbe difficoltà di dichiarare, anche nell'interesse della lista civile, che, quando sorgessero difficoltà che avessero un dato fondamento, si potrebbero prendere i concerti necessari a regolarizzare siffatti casi in via amministrativa, senza però farne un oggetto che dovesse portare una nuova discussione sulla legge.

Qualora il Senato...

SCLOPIS (Interrompendo). Si potrà provvedere all'occorrenza con un'altra legge, ma frattanto votare questa e preparare un'altra che regolarizzi...

NIGNA, ministro delle finanze (Interrompendo)... che regolarizzi quella che in via amministrativa verrebbe proposta.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, e non essendo stata fatta proposta formale, io non ho che a mettere ai voti l'articolo stesso.

Chi vuole approvare l'articolo secondo voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 2 è approvato.)

(I rimanenti articoli sono approvati senza osservazione alcuna.) (Vedi vol. Documenti, pag. 33.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	46
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Si passa alla discussione della seconda legge del dovario di S. M. la regina vedova Maria Teresa.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, darò lettura dell'articolo primo per far capo alla discussione e deliberazione sul medesimo.

Esso è così concepito:

« L'assegnazione sovra le finanze per il dovario della regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova del magnanimo re Carlo Alberto, è stabilita nella somma di annue lire 500,000, cominciando dal 29 luglio prossimo passato, e continuando in avvenire durante la vita ed il domicilio di lei nello Stato. »

Non essendovi chi chieda la parola lo pongo a votazione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È adottato.)

Leggerò ora l'articolo 2:

« Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla prefata regina. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procederà di nuovo all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	46
Voti favorevoli	46

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA POSTALE.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha la parola.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 369.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione fatta del progetto di legge sulla tariffa postale, il quale sarà stampato, quindi distribuito negli uffizi per l'occorrenza disamina.

Non essendo il Senato più in numero, io sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.